



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N. 5 del 30-04-2024

**OGGETTO: ADEGUAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DELLA TARI 2022-2025. ANNI DI ADEGUAMENTO 2024 E 2025 AI SENSI
DELLA DELIBERA ARERA N. 389/2023R/RIF - PRESA D'ATTO**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 12:45, nella sede municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, il Commissario Prefettizio, **RAG. GULISANO MONICA**, assunti i poteri del Consiglio Comunale in esecuzione del decreto del Prefetto del Verbano Cusio Ossola n. 20418/2023 del 15/05/2023, ha adottato la sotto estesa deliberazione.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI**.

Il Commissario Prefettizio

assunti i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione n.57/2020/R/RIF del 03 marzo 2020, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la determina n.2/2020-DRIF del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione n.238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione n.362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;
- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 364/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del D.Lgs.n. n. 152 del 03 aprile 2006;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina n.2/2021/R/RIF del 04 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”.
- la deliberazione n.62/2023/R/RIF del 21 febbraio 2023 ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto; “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 ad oggetto: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR2);
- la determina n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2022-2025;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e smi, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal DPR 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 nonché quelle del 2023 nell'anno di competenza, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che:

- la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;**
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che lo stesso articolo 7, relativamente alla **procedura di validazione**, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, ***l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità*** la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- **l'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, **verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, **e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva**; in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- **fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;**

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA, nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 9, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConSerVCO SpA e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo **schema I "livello qualitativo minimo"** fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n.10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Gignese;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Gignese, come sopra validato ed approvato dall'ETC e successiva presa d'atto da parte del Comune di Gignese con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
MTR	524.640	508.884	508.431	515.423
LIMITE DI CRESCITA	444.234	451.297	458.473	465.763
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	444.234	451.297	458.473	465.763

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	308.494	289.003	289.003	289.003
Tariffa Fissa	135.740	162.294	169.469	176.759
TOTALE PEF	444.234	451.297	458.472	465.762

Dato atto che ai sensi dell'art.8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;

Preso atto della **deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif** con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

Considerato che gli interventi apportati dalle nuove disposizioni attengono in particolare:

- agli **adeguamenti contabili e monetari** per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base dei rilevanti incrementi inflattivi;
- al **limite alla crescita annuale** delle entrate tariffarie, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, dalla Deliberazione 387/2023;
- alle ulteriori regole per la determinazione dei **costi operativi incentivanti** e delle componenti a conguaglio.

Preso atto che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n. 13 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anni 2024 2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Gignese che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/rif e dalla delibera n. 389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Tenuto conto:

- che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR2 (allegato 1 alla stessa delibera), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR2 sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- che l'art. 3 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF ad oggetto "Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti" stabilisce che al comma 7.2 del MTR viene aggiunto quanto segue:
 - 7.2 bis: Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2024-2025), salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - 1 per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - 2 per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";

e dopo il comma 7.5 del MTR2, è aggiunto:

- 7.6: Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I2023=4,5% e I2024:8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla;
- che l'art. 4 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF stabilisce che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata e ponendolo pari al 2,7% e che oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente CRIa, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione entro il limite del 7%;
- i commi 4.6 e 4.7 dell'art. 4 del MTR2 allegato A alla delibera 363/2021/R/RIF stabiliscono che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario 2024/2025 del Comune di Gignese, revisionato e come sopra validato ed approvato dall'E.T.C., redatto ai sensi del metodo MTR2, espone le seguenti risultanze:

	2024	2025
MTR	508.431	515.423
LIMITE DI CRESCITA	458.473	465.763
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	458.473	465.763

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	289.003	289.003
Tariffa Fissa	169.469	176.759
TOTALE PEF	458.472	465.762

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2022 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto, pertanto che il PEF 2024/2025 per effetto dell'aggiornamento biennale ha determinato il seguente incremento:

	2024 pre revisione	2024 revisionato	2025 Pre revisione	2025 revisionato
Tariffa Variabile	289.003	286.936	289.003	312.668
Tariffa Fissa	169.469	207.686	176.759	229.438
TOTALE PEF	458.472	494.622	465.762	542.105

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, **fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;**

Ritenuto per quanto sopra esposto **di prendere atto** della rideterminazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2024-2025, **validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente**, ed i relativi allegati, i quali devono essere **trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione**, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2020 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** dell'adeguamento biennale del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio

integrato di gestione dei rifiuti del Comune di Gignese per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 anni di riferimento 2024 e 2025 e i relativi allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO con la delibera di Assemblea Consortile n. 13 del 19/04/2024, le cui risultanze sono le seguenti:

	2024	2025
MTR	508.431	515.423
LIMITE DI CRESCITA	458.473	465.763
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	458.473	465.763

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	289.003	289.003
Tariffa Fissa	169.469	176.759
TOTALE PEF	458.472	465.762

- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 aggiornamento biennale 2024-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comm. Prefettizio
Firmato digitalmente
RAG. GULISANO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT. BOGGI GIOVANNI



Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ADEGUAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DELLA TARI 2022-2025. ANNI DI ADEGUAMENTO 2024 E 2025 AI SENSI DELLA
DELIBERA ARERA N. 389/2023R/RIF - PRESA D'ATTO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 29-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
RAG. Rosita Mari



Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ADEGUAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DELLA TARI 2022-2025. ANNI DI ADEGUAMENTO 2024 E 2025 AI SENSI DELLA
DELIBERA ARERA N. 389/2023R/RIF - PRESA D'ATTO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 29-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
RAG. Rosita Mari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 06-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOGGI GIOVANNI